DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1991

relativa a misure protettive contro il colera in Perù

(91/146/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità [1], in particolare l'articolo 19,

considerando che a norma dell'articolo 19 della direttiva 90/675/CEE, occorre adottare le decisioni necessarie relativamente all'importazione di taluni prodotti dai paesi terzi in cui si manifesti o si diffonda qualsiasi fenomeno che costituisca potenzialmente un pericolo grave per gli animali o per la salute umana ;

considerando che in Perù si sta sviluppando un'epidemia di colera ; che questa malattia costituisce un grave pericolo per la sanità pubblica e che, inoltre, il vibrione del colera può contaminare gli animali e i prodotti di origine animale ;

considerando che si è recata in Perù una delegazione di esperti della Comunità allo scopo di esaminare la situazione e di studiare le garanzie necessarie ad evitare qualsiasi rischio di introduzione del colera nella Comunità ;

considerando che occorre vietare le importazioni di prodotti della pesca originari o provenienti dal Perù ; che tale divieto non deve tuttavia applicarsi a talune partite di prodotti per le quali le autorità peruviane offrono idonee garanzie ;

considerando che tali garanzie si applicano fermi restando i requisiti prescritti per le importazioni provenienti dal Perù, indipendentemente dall'attuale situazione eccezionale ;

considerando che occorre adottare disposizioni che permettano di effettuare controlli efficaci sui prodotti scortati da certificati negli Stati membri in cui essi sono destinati ad essere immessi al consumo, nonché prevedere che le disposizioni contenute nella presente decisione siano riesaminate nel caso in cui un controllo sulle importazioni evidenzi la presenza del vibrione del colera ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione di prodotti della pesca, sia marina che di acqua dolce, originari del Perù e da esso provenienti, fatta eccezione per le farine di pesce.

Articolo 2

Tuttavia, il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle partite di prodotti della pesca, eccettuati i molluschi bivalvi, e di prodotti della pesca artigianale originari del Perù, scortati da un certificato ufficiale rilasciato dal CERPER (Ente Pubblico di Certificazione dei prodotti della pesca in Perù) in cui figurano le seguenti diciture :

— numero e data ;
— descrizione della partita e natura del trattamento ;
— numero di registrazione e di riconoscimento della fabbrica ;
— attestazione che la fabbrica è sottoposta ad ispezioni effettuate dagli agenti del CERPER ;
— attestazione che i metodi di trasformazione sono conformi alla circolare 70-021/91 del CERPER del 21 febbraio 1991 ;
— firma di un rappresentante ufficiale del CERPER.

Articolo 3

Gli Stati membri vietano che i prodotti di cui all'articolo 2 siano rispediti a destinazione del territorio di altri Stati membri, salvo nel caso in cui essi entrino in un porto o in un aeroporto e siano destinati ad un altro porto o aeroporto che disponga di un centro di ispezione e purché il trasporto sia effettuato per via marittima o, rispettivamente aerea.

Articolo 4

Se in occasione di un controllo sulle importazioni le autorità degli Stati membri riscontrino la presenza del vibrione del colera, ne informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, fatte salve le misure da adottare nei confronti della partita contaminata.

Articolo 5

La Commissione segue l'andamento della situazione e modifica immediatamente la presente decisione alla luce di tali sviluppi, in particolare nel caso di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.